

2. Dal presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le attività di AGEA e delle amministrazioni interessate all'attuazione del presente decreto, dovranno essere effettuate nell'ambito delle proprie risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

3. Per motivi di trasparenza e tracciabilità della spesa, Agea renderà le erogazioni corrisposte agli aventi diritto mediante un prospetto riepilogativo di concordanza che dimostri l'allocazione contabile delle risorse impegnate includendo anche eventuali residui di cassa. Nel qual caso, AGEA provvederà a restituire le somme residue sul capitolo 3590, art. 3 capo XVII «Recuperi, restituzioni e rimborsi vari».

4. Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° agosto 2024

Il Ministro: LOLLOBRIGIDA

Registrato alla Corte dei conti il 27 settembre 2024

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, reg. n. 1422

24A05394

DECRETO 18 settembre 2024.

Criteri e modalità di utilizzazione del «Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura» per il sostegno alla filiera frutticola della pera (*Pyrus communis* L.) e del kiwi (*Actinidia chinensis*). Modifica del decreto 13 novembre 2023. Campagna 2023.

**IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA,
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE
E DELLE FORESTE**

Visto il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e, in particolare, gli articoli 107 e 108 relativi alla concessione di aiuti da parte degli Stati membri;

Vista la comunicazione della Commissione europea C (2022) 1890 *final* del 23 marzo 2022 relativa al «Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina» così come modificata dalla comunicazione della Commissione europea C (2022) 5342 *final* del 20 luglio 2022;

Vista la comunicazione della Commissione europea C (2022) 7945 *final* del 28 ottobre 2022 (approvata con decreto del Ministro n. 48570 31 gennaio 2023) relativa al «Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina» che sostituisce il quadro temporaneo di crisi adottato il 23 marzo 2022, come modificato il 20 luglio 2022;

Vista la comunicazione della Commissione europea C (2023) 1711 *final* del 9 marzo 2023 relativa al «Quadro temporaneo di crisi e transizione per misure di aiuto di

Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina» che sostituisce il quadro temporaneo di crisi adottato il 28 ottobre 2022;

Vista la comunicazione della Commissione europea C (2023) 8045 *final* del 20 novembre 2023 relativa al «Quadro temporaneo di crisi e transizione per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina» che modifica il quadro temporaneo di crisi e transizione adottato il 9 marzo 2023;

Vista la comunicazione della Commissione recante la «Seconda modifica del quadro temporaneo di crisi e transizione per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina (C/2024/3113)» del 2 maggio 2024, in particolare i punti 10 e 11, con i quali viene prorogata al 31 dicembre 2024 la scadenza della sezione 2.1 del quadro temporaneo di crisi e transizione per gli aiuti concessi alle imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli e nei settori della pesca e dell'acquacoltura;

Visto il decreto ministeriale del 31 gennaio 2023, protocollo n. 48570, recante «Quadro riepilogativo delle misure a sostegno delle imprese attive nei settori agricolo, forestale, della pesca e acquacoltura» ai sensi della sezione 2.1 della comunicazione della Commissione europea C (2022) 7945 *final* «Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina» e successive modifiche e integrazioni (SA.105191);

Visto il decreto ministeriale dell'8 gennaio 2024, protocollo n. 6211, recante «Quadro riepilogativo delle misure a sostegno delle imprese attive nei settori agricolo, forestale, della pesca e acquacoltura» ai sensi della sezione 2.1 della comunicazione della Commissione europea C (2023) 8045 *final* «Quadro temporaneo di crisi e transizione per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina» e successive modifiche e integrazioni (SA.110474 (2023/N);

Visto il decreto ministeriale del 12 giugno 2024, protocollo n. 264368, recante «Quadro riepilogativo delle misure a sostegno delle imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli e delle imprese attive nei settori della pesca e acquacoltura», ai sensi della sezione 2.1 della comunicazione della Commissione europea C(2023) 1711 *final* del 9 marzo 2023 «Quadro temporaneo di crisi e transizione per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina» come modificata dalla Comunicazione (C/2024/3113) del 2 maggio 2024 (SA.114343 (2024/N);

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, recante «Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'amministrazione centrale»;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59»;



Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, relativo a «Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'art. 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173»;

Visto il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, recante «Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57»;

Visto il decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, recante «Regolazioni dei mercati agroalimentari, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera e), della legge 7 marzo 2003, n. 38» e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea» e, in particolare, l'art. 52 relativo all'istituzione del Registro nazionale degli aiuti di Stato;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 31 maggio 2017, n. 115, contenente il «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234» e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, così come modificato e integrato dal decreto legislativo 4 ottobre 2019, n. 116, recante «Riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA e per il riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare, in attuazione dell'art. 15, della legge 28 luglio 2016, n. 154»;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e, in particolare, l'art. 12 che prevede la determinazione dei criteri e della modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari;

Visto l'art. 1, comma 128, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, che istituisce il «Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura» e successive modifiche e integrazioni, le cui risorse sono allocate sul capitolo 7098, pg 01;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 236537 del 5 maggio 2023 recante «Individuazione degli *Standard Value* per le produzioni vegetali applicabili per la determinazione del valore della produzione media annua e dei valori massimi assicurabili al mercato agevolato e per l'adesione ai fondi di mutualizzazione. Annualità 2023»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 ottobre 2022, con cui l'on. Francesco Lollobrigida è stato nominato Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali;

Visto il decreto ministeriale del 13 novembre 2023, protocollo n. 628457, ammesso a registrazione dalla Corte dei conti in data 14 dicembre 2023 al n. 1657 del registro dei visti, che individua i sostegni per le imprese agricole e definisce i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse assegnate di euro 12.000.000,00 (euro dodicimilioni/00), nonché, le procedure per l'erogazione dell'aiuto;

Visto il decreto ministeriale del 13 dicembre 2023, protocollo n. 684904, registrato dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 869 in data 19 dicembre 2023 e dalla Corte dei conti in data 18 gennaio 2024 al n. 131, che integra le risorse destinate al ristoro delle filiere con ulteriori 8 milioni di euro per il comparto delle pere e di 3 milioni di euro per il comparto del kiwi;

Visto il decreto ministeriale del 27 dicembre 2023, protocollo n. 703835, registrato dall'Ufficio centrale di bilancio in data 23 gennaio 2024, con il quale si dispone a favore dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA - cod. fisc. n. 97181460581, p.iva n. 06234661004, con sede nel Comune di Roma, al civico n. 81 di via Palestro (codice tesoreria 350 - numero conto 20082), l'impegno della somma di euro 23.000.000,00 (euro ventitremilioni/00), al fine di assicurare l'erogazione degli aiuti a favore delle imprese agricole per la campagna agricola 2023, così come previsto dall'art. 1, comma 2, del decreto ministeriale del 13 novembre 2023, protocollo n. 628457, e successive modificazioni ed integrazioni;

Tenuto conto che per la maggior parte delle imprese agricole ubicate nella Regione Emilia-Romagna il *plafond* degli aiuti *de minimis* concedibili nel triennio è superato, in quanto le medesime imprese sono già state destinatarie di aiuti *de minimis* erogati dalla regione per i danni riportati a seguito della nota alluvione che ha colpito il territorio nel maggio 2023 e che tali circostanze impediscono di accedere ai citati aiuti *de minimis* di cui al decreto ministeriale del 13 novembre 2023, protocollo n. 628457 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista l'intervenuta comunicazione della Comunità europea C/2024/3113, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea in data 2 maggio 2024, ove è previsto che gli aiuti concessi alle imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli e alle imprese attive nei settori della pesca e dell'acquacoltura possono essere concessi fino al 31 dicembre 2024 nell'ambito del Quadro riepilogativo delle misure a sostegno delle imprese attive nei settori agricolo, forestale, della pesca e acquacoltura ai sensi della sezione 2.1 della comunicazione della Commissione europea C(2022) 1890 *final* Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina;

Tenuto conto che, per la campagna 2023, l'AGEA non ha ancora terminato l'istruttoria di tutte le domande pervenute ed erogato tutti gli aiuti in favore delle singole imprese, come evidenziato nella nota AGEA, protocollo 46324, del 10 giugno 2024, acquisita al numero di protocollo in entrata MASAF 258587 in pari data, con la quale il soggetto gestore richiede una proroga sino al 31 ottobre



2024 per il completamento delle attività di cui all'art. 5, comma 3, del decreto ministeriale 13 novembre 2023, protocollo n. 0628457;

Ritenuto, pertanto di abrogare l'art. 3, comma 4, e l'art. 7, comma 1, del decreto ministeriale del 13 novembre 2023, protocollo n. 628457, laddove è previsto che gli aiuti sono concessi in regime «*de minimis*»;

Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 12 settembre 2024;

Decreta:

Articolo unico

Al decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 13 novembre 2023 sono apportate le seguenti modifiche:

a) Il comma 4 dell'art. 3 è sostituito dal seguente:

«Il sostegno è concesso nei limiti delle risorse disponibili e nel rispetto del regime di cui alla comunicazione della Commissione europea 2023/C 101/03 - come da ultimo dalla comunicazione C/2024/3113 - recante «Quadro temporaneo di crisi e transizione per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia all'Ucraina», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea in data 2 maggio 2024»;

b) l'art. 6 è abrogato;

c) il comma 1 dell'art. 7 è sostituito dal seguente:

«Il soggetto gestore concede nuovi aiuti di cui al presente decreto al soggetto beneficiario dopo aver accertato che essi non determinino il superamento del massimale di cui al Quadro temporaneo»;

d) Il comma 2 dell'art. 7 è sostituito dal seguente:

«Il soggetto gestore provvede alla registrazione delle concessioni individuali entro il 31 dicembre 2024».

Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 settembre 2024

Il Ministro: LOLLOBRIGIDA

Registrato alla Corte dei conti l'8 ottobre 2024

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, reg. n. 1458

24A05410

DECRETO 8 ottobre 2024.

Modifica ordinaria al disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta (menzione tradizionale specifica: denominazione di origine controllata - DOC) dei vini «Alto Adige» o «dell'Alto Adige» (in lingua tedesca «Südtirol» o «Südtiroler»).

IL DIRIGENTE DELLA PQA I

DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, così come modificato con regolamento (UE) 2021/2117 del 2 dicembre 2021;

Visto in particolare la Parte II, Titolo II, Capo I, Sezione 2, del citato regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo;

Visto il regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024 relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012;

Visto il regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione del 17 ottobre 2018 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione nonché l'etichettatura e la presentazione;

Visto il regolamento delegato (UE) 2023/1606 della Commissione del 30 maggio 2023 che modifica il regolamento delegato (UE) 2019/33 per quanto riguarda alcune disposizioni sulle denominazioni di origine protette e sulle indicazioni geografiche protette dei vini e sulla presentazione delle indicazioni obbligatorie dei prodotti vitivinicoli nonché norme specifiche relative all'indicazione e alla designazione degli ingredienti dei prodotti vitivinicoli e il regolamento delegato (UE) 2018/273 per quanto riguarda la certificazione dei prodotti vitivinicoli importati;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 della Commissione del 17 ottobre 2018 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradiziona-

